DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE DISPOSIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
relative all'"Avviso per la costituzione dell'elenco provinciale dei soggetti abilitati all'erogazione dell'offerta formativa pubblica nell'apprendistato professionalizzante mediante buoni individuali agli apprendisti"

a valere sul Programma Fondo sociale europeo plus (FSE+) 2021 – 2027, Priorità 1 – Occupazione
Obiettivo specifico a – "*Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale*", azione esemplificativa a.4) "*Rafforzamento dei percorsi di formazione di base e trasversale per l'apprendistato professionalizzante*"

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

in qualità di Legale rappresentante del Soggetto denominato_____

con sede in via_____comune di _____ cod.fisc./partita iva_____

richiedente l'inserimento nell'elenco provinciale dei Soggetti abilitati all'erogazione dell'offerta formativa pubblica nell'apprendistato professionalizzante mediante buoni individuali agli apprendisti, con relativa proposta progettuale

(codice _____)

DICHIARA

- di avere preso visione ed accettato:
  - il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
  - il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo plus (FSE+);
  - l'"Accordo di Partenariato della programmazione della politica di coesione 2021-2027" dello Stato italiano, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022;
  - il D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 ed in particolare gli articoli da 41 a 47 che disciplinano il contratto di apprendistato;
  - la legge provinciale di data 16 febbraio 2015, n. 2 recante "Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale" e in particolare gli artt. 18 – 20;
  - la legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 "Organizzazione degli interventi di politica del lavoro";
  - il Documento degli Interventi di Politica del Lavoro della XVI Legislatura, approvato dalla

FACSIMILE

Commissione provinciale per l'impiego con deliberazione n. 447 del 21 gennaio 2020 ed adottato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 75 del 24 gennaio 2020, come successivamente integrato e modificato con deliberazione n. 2039 di data 26 novembre 2021 e con deliberazione n. 2476 di data 22 dicembre 2022 e in particolare il punto 2.1.2 "*Valorizzazione dell'Apprendistato*";

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia del Lavoro n. 5 di data 29 gennaio 2020, che approva le Disposizioni attuative 2.1.2 – Valorizzazione dell'Apprendistato, successivamente modificata e integrata con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia del Lavoro n. 35 di data 21 ottobre 2020;
- il Programma FSE+ 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento, approvato dalla Commissione europea con decisione dell'8 dicembre 2022 C(2022) 5852 e approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1810 del 7 ottobre 2022;
- il "Regolamento di esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (legge provinciale sull'Europa 2015) per l'attuazione del programma Fondo sociale europeo plus (FSE) e del programma Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2021 - 2027", approvato con Decreto del Presidente n. 13-89/Leg. di data 30 giugno 2023;
- la deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2008, n. 1820 avente per oggetto: "Sistema di accreditamento per l'affidamento in gestione degli interventi formativi cofinanziati dal Fondo sociale europeo: specificazione dei requisiti e determinazione della documentazione da presentare", ai sensi della Sezione III, del Capo III, del Titolo III del decreto del Presidente della Provincia n. 13-89/Leg. del 30 giugno 2023, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166/01 e s.m.";
- il documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni finanziate nell'ambito del Programma Fondo sociale europeo plus (FSE+) 2021-2027" approvato dal Comitato di Sorveglianza congiunto del PR FSE+ e del PR FESR della Provincia autonoma di Trento - periodo di programmazione 2021-2027 nella seduta del 22 novembre 2022 e adottato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2357 del 16 dicembre 2022 e s.m., e in particolare il paragrafo 3.2.2 "Concessione di sovvenzioni individuali", lettera c);
- i "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma FSE+ 2021-2027", approvati con deliberazione della Giunta provinciale di data odierna (Criteri di attuazione FSE+);
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1119 di data 23 giugno 2023, avente ad oggetto l'approvazione delle "Descrizioni dei Sistemi di gestione e controllo dell'Autorità di gestione relativamente ai Programmi Fondo sociale europeo plus (PR FSE+) e Fondo europeo di sviluppo regionale (PR FESR) 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento";
- l'"Avviso per la costituzione dell'elenco provinciale dei soggetti abilitati all'erogazione dell'offerta formativa pubblica nell'apprendistato professionalizzante mediante buoni individuali agli apprendisti" nell'ambito della Priorità 1 – Occupazione, - obiettivo specifico a) "Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale"; azione esemplificativa a.4) "Rafforzamento dei percorsi di formazione di base e trasversale per l'apprendistato professionalizzante del Programma Fondo sociale europeo plus (FSE+) 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento;
- la deliberazione della Giunta provinciale di data odierna, avente ad oggetto l'approvazione dei criteri di valutazione, e relativa griglia di valutazione, delle proposte progettuali presentate per la costituzione dell'elenco provinciale dei soggetti abilitati all'erogazione dell'offerta formativa pubblica nell'apprendistato professionalizzante mediante buoni individuali agli apprendisti per l'acquisizione di competenze di base e trasversali nell'ambito dei contratti di apprendistato professionalizzante;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 107 del 27 gennaio 2023 concernente la "*Prosecuzione dell'attività del Nucleo tecnico di valutazione incaricato dell'esame delle proposte progettuali presentate nell'ambito del Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020, del Programma Fondo sociale europeo Plus 2021-2027 e del Piano di attuazione provinciale per l'occupazione giovanile (Garanzia Giovani) della Provincia autonoma di Trento, per il periodo 2023-2024*";
- nella deliberazione della Giunta provinciale n. 209 del 16 febbraio 2015 che recepisce le Linee guida nazionali in tema di offerta formativa pubblica nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante, approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014, ai sensi dell'articolo 2 del D.L. 28.06.2013 n.76, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99;

FACSIMILE

- il Catalogo provinciale della formazione pubblica per l'apprendistato professionalizzante come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia del Lavoro n. 4 di data 7 febbraio 2019;
- di accettare, preliminarmente all'eventuale inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati e conseguente finanziamento dell'attività da parte della Provincia autonoma di Trento, le seguenti disposizioni generali di contratto.

DISPOSIZIONE N. 1

Le attività progettuali finanziate devono essere realizzate in stretta collaborazione con la struttura provinciale competente e cioè l'Agenzia del Lavoro - Servizio Attività per il Lavoro, cittadini e imprese - Ufficio Formazione per l'Occupazione della Provincia autonoma di Trento.
Nella gestione delle medesime attività il Soggetto erogatore si impegna a:

- assistere l'apprendista nella compilazione online della richiesta di assegnazione del buono e nei successivi adempimenti di trasmissione all'Amministrazione, mediante il sistema informatico di gestione;
- svolgere un'attività di progettazione per ciascun apprendista finalizzata alla predisposizione del Piano formativo di base e trasversale individuale riferito all'annualità oggetto di richiesta del buono;
- allegare, alla richiesta di assegnazione del buono da consegnare all'Amministrazione il Piano individuale formativo (PIF) di base e trasversale e la copia della lettera d'incarico sottoscritta dall'apprendista, dall'azienda e, per accettazione, dal Soggetto erogatore stesso;
- comunicare all'Amministrazione provinciale l'indirizzo della sede di realizzazione delle attività mediante sistema informatico di gestione;
- erogare la formazione di base e trasversale solo a seguito della comunicazione dell'avvenuta assegnazione e finanziamento del buono da parte dell'amministrazione, con le modalità ed i tempi previsti nell'"Avviso per la costituzione dell'elenco provinciale dei soggetti abilitati all'erogazione dell'offerta formativa pubblica nell'apprendistato professionalizzante mediante buoni individuali agli apprendisti", nei "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma FSE+ 2021-2027", nel Documento degli Interventi di Politica del Lavoro e nelle relative Disposizione attuative;
- convocare l'apprendista al corso comunicando data, sede, e orario di avvio delle attività e conservare copia della relativa documentazione ancorché dematerializzata;
- rinunciare alla possibilità di chiedere anticipi e stati di avanzamento, obbligandosi alla richiesta esclusiva del solo saldo delle attività;
- accettare il controllo della Provincia, volto ad accertare il corretto svolgimento delle attività formative sotto il profilo didattico-organizzativo e amministrativo;
- fornire all'Amministrazione provinciale i dati necessari per la gestione, il controllo, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività;
- conservare presso di sé tutta la documentazione comprovante l'attività realizzata, tra cui, i contratti sottoscritti, i curricula dei docenti, eventuali dispense e testi didattici, per 15 anni e a metterla a disposizione dell'Amministrazione provinciale e degli altri organismi dell'Unione Europea o nazionali preposti in qualsiasi momento secondo le modalità richieste, anche presso la sede degli stessi;
- utilizzare per la registrazione delle presenze dei partecipanti lo strumento del Registro Elettronico qualora fornito dall'Amministrazione provinciale o in alternativa il registro cartaceo fornito dall'Amministrazione provinciale; nel caso di formazione a distanza sincrona (FAD) dovrà essere utilizzato un registro cartaceo per l'apprendista;
- provvedere ad una corretta conservazione e disponibilità dei documenti amministrativo-contabili riferiti all'attuazione del progetto.

DISPOSIZIONE N. 2

Le azioni finanziate devono essere attuate da parte del Soggetto erogatore:

- nel rispetto di quanto definito nella proposta progettuale approvata dalla Amministrazione provinciale e successive eventuali integrazioni o modificazioni autorizzate;
- nel rispetto di quanto previsto dal Piano individuale formativo (PIF) di base e trasversale allegato alla documentazione presentata per il finanziamento del buono;

FACSIMILE

- nel rispetto del budget massimo di finanziamento pubblico, definito con apposito atto amministrativo e pari al massimo ad euro 734,00 per ciascun buono (relativo ad un massimo di 40 ore di formazione) per ogni annualità;
- mettendo a disposizione dell'utenza coinvolta nelle azioni formative le attrezzature, i mezzi descritti e quant'altro indicato nella descrizione progettuale approvata dall'Amministrazione provinciale;
- provvedendo all'apertura di apposite polizze assicurative RCT, RCO e Infortuni così come previste dai "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma FSE+ 2021-2027" con relativi massimali, ad esclusione dell'assicurazione INAIL (attivata dall'azienda di appartenenza dell'apprendista). Per l'assicurazione INAIL il Soggetto formatore dovrà accertare che l'assicurazione copra le fasi di formazione anche effettuate fuori dalla sede ordinaria di lavoro.

Gli estremi delle posizioni assicurative dovranno essere inseriti nel sistema informativo prima dell'avvio delle attività

Gli oneri assicurativi non sono oggetto di rimborso da parte dell'Amministrazione al Soggetto formatore in quanto ricompresi nel valore riconosciuto per il buono.

Qualora la formazione di base e trasversale obbligatoria sia svolta successivamente ai dodici mesi di riferimento oppure successivamente ai 60 giorni dalla conclusione del rapporto di lavoro stagionale "originario", ancorché non finanziabile dai buoni di Agenzia del Lavoro, può essere riconosciuta quale attività formativa analoga a quella pubblica se rispetta i seguenti requisiti:

a) il relativo costo deve essere totalmente pagato dall'azienda;
b) deve essere completata entro gli otto mesi successivi ai periodi sopra indicati,
c) devono essere utilizzate le medesime procedure ed adottate le stesse regole previste per l'"Avviso per la costituzione dell'elenco provinciale dei soggetti abilitati all'erogazione dell'offerta formativa pubblica nell'apprendistato professionalizzante mediante buoni individuali agli apprendisti" .

Per questi apprendisti tuttavia non è previsto il rimborso del buono al Soggetto erogatore. Sarà cura dell'ente erogatore effettuare tutti gli altri adempimenti necessari al riconoscimento formale della formazione da loro svolta.

DISPOSIZIONE N. 3

La comunicazione dell'Amministrazione agli interessati dell'avvenuta assegnazione del buono potrà essere gestita anche per mezzo di sistemi automatizzati.

L'elenco provinciale dei soggetti abilitati all'erogazione dell'offerta formativa pubblica nell'ambito dei contratti di apprendistato professionalizzante mediante buoni individuali agli apprendisti ha validità dalla data di approvazione dello stesso fino al 31 dicembre 2026. Tale termine potrà essere prorogato fino a ulteriori 24 mesi a insindacabile giudizio dell'Amministrazione provinciale e subordinatamente alla disponibilità delle ulteriori risorse necessarie.
Gli interventi finanziati devono essere conclusi dal Soggetto formatore entro i termini previsti specificamente nell'Avviso e nelle Disposizioni attuative del Documento degli Interventi di Politica del Lavoro.

La rendicontazione dei buoni, con i termini di presentazione è effettuata secondo le modalità descritte nell'Avviso e nelle presenti disposizioni generali di contratto.
L'Agenzia del Lavoro procederà alla verifica della documentazione di rendicontazione inviata dal Soggetto formatore entro il termine del trimestre di calendario successivo al trimestre di calendario di presentazione (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre). Inoltre, per ciascun Soggetto erogatore e per ciascuna rendicontazione presentata (anche cumulativa di più buoni), l'Agenzia del Lavoro provvederà all'esame di almeno il 10% dei curricula dei docenti impiegati nelle attività formative oggetto di rendicontazione, al fine di verificare il rispetto, in termini di competenze professionali possedute, di quanto indicato in sede di presentazione della proposta progettuale. Nel caso di rendicontazione cumulativa di più buoni, il 10% (casuale) sarà riferito all'universo dei docenti impegnati nella totalità dei buoni rendicontati. Tale controllo, contestuale al controllo rendicontuale, è propedeutico al rimborso dei buoni.

Il Soggetto erogatore si impegna ad accettare il controllo, anche ispettivo, della Provincia finalizzato a verificare e garantire il corretto utilizzo delle risorse, e, in particolare, a consentire l'accesso ai propri locali ai funzionari incaricati ed a fornire la documentazione e le informazioni richieste.

FACSIMILE

I soggetti erogatori coinvolti nell'attuazione delle attività sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche che gli organi di controllo dell'Unione europea, nazionali e provinciali possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività ed anche ad attività concluse.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere ai soggetti erogatori ogni chiarimento e integrazione necessaria ai fini dei controlli; questi ultimi sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi indicati dall'Amministrazione stessa.
In presenza di irregolarità sono applicate le regole e le sanzioni previste dalla normativa di riferimento europea, nazionale o provinciale, nonchè dall'Avviso.

Gli obblighi del Soggetto erogatore sono precisati nelle presenti Disposizioni, nei "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma FSE+ 2021-2027", per il periodo di programmazione del Fondo sociale europeo plus (FSE+) 2021-2027, nonché nel Documento degli Interventi di Politica del Lavoro della XVI Legislatura e le relative Disposizioni attuative, approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia del lavoro.
Il controllo in ordine all'effettivo svolgimento delle azioni è affidato all'Agenzia del Lavoro o alla Struttura provinciale competente in materia di lavoro o a eventuale altra Struttura appositamente incaricata.
Per mezzo di tali verifiche, effettuate senza preavviso, l'Amministrazione si assicura che i servizi cofinanziati siano forniti correttamente.

I Soggetti da verificare saranno individuati di iniziativa o su richiesta di intervento anche ex-post.

L'attività di controllo è volta, principalmente a:
- verificare l'effettivo svolgimento delle lezioni riportate nel calendario;
- verificare la corretta tenuta dei registri delle azioni formative presenti in aula al momento dell'accesso;
- verificare la corrispondenza dei nominativi presenti alla lezione con quelli inseriti nell'applicativo informatico nonché il rispetto del numero massimo di utenti presenti in aula;
- verificare l'apertura delle posizioni assicurative;
- rilevare le attrezzature ed il materiale didattico in uso presso la sede formativa al momento dell'ispezione.

L'attività di verifica può essere svolta anche attraverso colloqui diretti con i docenti, i partecipanti e con tutti gli operatori del Soggetto erogatore che a qualsiasi titolo intervengono nella gestione dell'azione, le cui dichiarazioni vengono verbalizzate. E' fatta salva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione, per i necessari approfondimenti, da produrre presso gli uffici della Struttura provinciale competente.
Al termine della visita presso la sede formativa, i funzionari incaricati procederanno a redigere apposita check list e un verbale di verifica in cui viene riportato quanto riscontrato e che verrà rilasciato in copia al Soggetto formatore.
I controlli inerenti la FAD sincrona da parte dei funzionari addetti potranno avere luogo presso la postazione del docente e/o accedendo direttamente alla piattaforma telematica in uso per la lezione nel corso della stessa. La verifica sarà incentrata principalmente sull'effettivo svolgimento della lezione, anche attraverso domande rivolte ai partecipanti e, se effettuata presso la postazione del docente, sull'esame della documentazione ivi presente.
Qualora dal controllo emergano irregolarità e in ogni caso in cui la verifica non sia stata completata presso la sede formativa, alla sua conclusione viene redatto un processo verbale di constatazione ove vengono descritti i controlli effettuati, i fatti rilevati, le eventuali violazioni riscontrate e le relative sanzioni da applicare.
Qualora i fatti rilevati nel corso dell'attività di competenza abbiano rilevanza penale, l'Amministrazione competente provvederà a notiziare l'Autorità Giudiziaria competente.
Saranno, inoltre, applicate, nei casi previsti, le disposizioni codificate nella sanzione S. 18 descritta nei Criteri di attuazione FSE+.

DISPOSIZIONE N. 4

L'organismo erogatore assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali degli aderenti e degli iscritti ai corsi finanziati, ai sensi del Regolamento, del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 679/2016 (Regolamento generale sulla Protezione dei Dati - GDPR) e si impegna al rigoroso rispetto, con la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, del Codice civile, della predetta normativa comunitaria, della relativa disciplina nazionale, nonché delle prescrizioni dell'Autorità di controllo. Titolare dei dati è la Provincia

FACSIMILE

autonoma di Trento. Ai sensi del comma 3, dell'articolo 28, del Regolamento citato, in qualità di Responsabile esterno del trattamento dovrà:

a) trattare i dati personali comuni nonché quelli appartenenti a particolari categorie di dati delle persone fisiche, forniti con la domanda di assegnazione del buono/scheda anagrafica e rinvenibili anche nel sistema informativo FSE e SIVA, ai quali viene autorizzato l'accesso per i soli dati relativi ai partecipanti ai propri interventi, soltanto su istruzione documentata del Titolare, in particolare per finalità di implementazione e rendicontazione dei buoni, e potrà effettuare, con o senza strumenti automatizzati, soltanto le operazioni di registrazione, estrazione, consultazione e uso di tali dati;
b) informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora un'istruzione violi il Regolamento o altre disposizioni, relative alla protezione dei dati;
c) informare preventivamente il Titolare riguardo a obblighi giuridici che imponessero al Responsabile il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, nel rispetto del Capo VI del Regolamento, salvo che la normativa in questione vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
d) garantire il rispetto dei principi unionali in ambito di protezione dei dati personali in ogni fase e per ogni operazione del trattamento e, in particolare, quelli di cui agli articoli 5 e 25 del Regolamento, nonché il rispetto della Privacy Policy del Titolare approvata con deliberazione della Giunta provinciale 54/2019 e s.m.;
e) garantire che le persone che trattano dati personali siano specificamente autorizzate, adeguatamente istruite e si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
f) adottare tutte le misure richieste dall'articolo 32 del Regolamento 679/2016, dirette a garantire la sicurezza dei dati personali. In caso di trattamento con strumenti automatizzati, il Responsabile dovrà altresì garantire l'adozione di misure di sicurezza analoghe e non inferiori a quelle minime di cui alla circolare AGID n. 2/2017 (Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni) e s.m. e integrazioni
g) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (Capo III del Regolamento), nonché informare tempestivamente il Titolare dei reclami eventualmente presentati dagli interessati;
h) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente disposizione o che derivano dal Regolamento, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal suo DPO o da altro soggetto a ciò deputato;
i) comunicare immediatamente al Titolare, non appena venuto a conoscenza dell'evento, ogni violazione dei dati personali (data breach) che potrebbe riguardare dati personali che tratta per conto del Titolare e cooperare con il Titolare per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento. Tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione, il Responsabile dovrà fornire tutte le informazioni disponibili relative alla natura della violazione (compresi il numero approssimativo di interessati e di relative registrazioni); alle probabili conseguenze della violazione; alle misure adottate o di cui si propone l'adozione;
j) nei casi previsti dall'art. 37 del Regolamento, procedere alla nomina del Data Privacy Officer (DPO), la cui posizione ed i cui compiti sono stabiliti dagli articoli 38 e 39;
k) procedere alla designazione per iscritto del/degli Amministratori di Sistema, conservandone l'elenco e adottando sistemi idonei alla registrazione dei relativi accessi logici e conservare i relativi access log per almeno 6 mesi, nel rispetto del Provvedimento del Garante del 27/11/08;
l) provvedere alla predisposizione del Registro delle attività del trattamento nei termini di cui all'art. 30 del Regolamento mettendolo tempestivamente a disposizione su richiesta del Titolare o dell'Autorità di controllo;
m) effettuare la segregazione (fisica e logica) dei dati personali (ovvero mantenerli separati rispetto a quelli di cui è Titolare, o Responsabile per altri soggetti) ed informare tempestivamente il Titolare di ogni variazione o perdita (anche parziale) dei requisiti e delle garanzie offerte;
n) cancellare o restituire tutti i dati personali, su scelta del Titolare del trattamento, nei limiti temporali fissati dalla disposizione n. 1 relativamente alla rendicontazione degli interventi e cancellare le copie esistenti dei dati personali in oggetto, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati, esclusa ogni altra forma di conservazione anche per finalità compatibili, fatti salvi eventuali interventi dell'Autorità giudiziaria;
o) ricorrere ad altro Responsabile del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 28, solamente previa autorizzazione scritta del Titolare.

FACSIMILE

Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del Regolamento. Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal Regolamento, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati. In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le Parti al momento della sottoscrizione delle Disposizioni, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.
Inoltre, in caso di utilizzo di piattaforme informatiche per la FAD che non eroghino servizi rivolti esclusivamente alla didattica, si dovranno attivare, di default, i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare, sia in fase di attivazione dei servizi, sia durante l'utilizzo degli stessi da parte di docenti e apprendisti, con particolare attenzione ai termini di conservazione di tali dati. Gli organismi erogatori devono pertanto assicurare che il trattamento dei dati degli apprendisti svolti dalle piattaforme sia limitato a quanto strettamente necessario per la fornitura dei servizi richiesti ai fini della formazione online, senza l'effettuazione di operazioni ulteriori, preordinate al perseguimento di finalità proprie del fornitore di servizi. Essi dovranno inoltre fornire agli apprendisti le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento generale sulla Protezione dei Dati relativamente alle caratteristiche della piattaforma selezionata.
In caso di azione di risarcimento civile, o responsabilità amministrativa, promossa nei confronti del Titolare per i danni provocati, o le violazioni commesse dal Responsabile a seguito di inadempienze normative o contrattuali, il Responsabile stesso manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa. Analogamente, il Responsabile manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa, in caso di applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità di controllo per inadempienze normative o contrattuali commesse dallo stesso Responsabile.

DISPOSIZIONE N. 5

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL BUONO

L'Amministrazione provinciale competente eroga il valore del buono riconosciuto al termine dell'attività realizzata per ogni annualità per ciascun apprendista e previa verifica del rendiconto delle attività realizzate.

Tutta la gestione finanziaria degli interventi, ai sensi dell'articolo 74 del Regolamento (UE) 2021/1060, deve essere effettuata attraverso un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata. Il soggetto erogatore dovrà inoltre utilizzare uno o più conti correnti bancari, così come disposto nei "Criteri di attuazione FSE +".
Il saldo è erogato a seguito del controllo, da parte della Provincia della rendicontazione finale e del rispetto di tutti i requisiti previsti per il riconoscimento dell'importo del buono.
L'amministrazione provinciale, per l'esame della documentazione relativa alla rendicontazione, potrà avvalersi di una Società di revisione ovvero di Revisori legali iscritti al Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del D.Lgs. 17 luglio 2016 n. 135.
Al fine di consentire l'attività di revisione, il soggetto erogatore collabora fornendo la documentazione mancante ed eventuali chiarimenti in merito all'attività di gestione.

DISPOSIZIONE N. 6

Il Soggetto erogatore è tenuto ad adempiere agli obblighi di visibilità, trasparenza e comunicazione previsti dall'Avviso e specificati dall'Amministrazione con apposita comunicazione a seguito dell'inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati all'erogazione dell'offerta formativa pubblica nell'apprendistato professionalizzante mediante buoni individuali agli apprendisti.
Per dare visibilità all'intervento, il Soggetto erogatore, in linea con quanto previsto dal par. 2.3.2 dei "Criteri di attuazione FSE+", è tenuto inserire in qualsiasi documento o materiale informativo relativo all'attuazione dell'intervento diretto al pubblico o ai destinatari, nonché sul proprio sito web e sui siti di social media ufficiali (ove questi esistano): il blocco istituzionale con i 4 loghi relativi al Programma FSE+ 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento; la dichiarazione: "Iniziativa realizzata nell'ambito del Programma FSE+ 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento, con il cofinanziamento dell'Unione europea - Fondo sociale europeo plus, dello Stato italiano e della Provincia autonoma di Trento", che deve risultare ben visibile e facilmente leggibile; una breve descrizione delle attività formative acquisibili mediante i buoni per l'apprendistato professionalizzante, comprendente finalità e risultati.

FACSIMILE

Le modalità specifiche per tali attività, con relativi materiali, saranno comunicate dall'Amministrazione ai soggetti inseriti nell'elenco.

DISPOSIZIONE N. 7

In caso di inosservanza da parte del Soggetto erogatore delle disposizioni stabilite nell'Avviso, nei "Criteri di attuazione FSE+" e nelle Disposizioni attuative, verranno applicate le corrispondenti sanzioni.
Per eventuali controversie è competente il Foro di Trento.
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia, e alle consuetudini locali.

DISPOSIZIONE N. 8

Il soggetto erogatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività finanziate e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite, sollevando con ciò la Provincia autonoma di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità.
Il soggetto erogatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e, regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
Il soggetto erogatore si impegna inoltre, all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ed in particolare del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e di quelle disposizioni che verranno emanate nel corso dell'esecuzione dell'attività; tale osservanza dovrà essere rispettata anche per i locali e le attrezzature messe a disposizione dell'utenza.
Ai fini dell'osservanza della normativa di cui al precedente periodo, il soggetto attuatore si impegna sin d'ora a collaborare con le strutture della Provincia preposte in ordine all'attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove saranno eseguite le attività.
Il soggetto erogatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Provincia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni predette.
Il Soggetto erogatore dovrà emettere fattura nei limiti del beneficio concesso, indicando le coordinate bancarie del conto corrente sul quale accreditare l'importo.
Nei casi previsti dalla legge, l'Amministrazione provinciale procederà ai pagamenti nei confronti del Soggetto erogatore a seguito di apposita verifica della regolarità del versamento degli oneri contributivi e assicurativi da parte del soggetto erogatore e in adempimento del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136". L'Amministrazione provinciale acquisirà d'ufficio le informazioni inerenti la permanenza della regolarità contributiva e assicurativa del Soggetto erogatore e la documentazione antimafia; soltanto dopo le predette verifiche, qualora necessarie, si provvederà all'emissione del mandato di pagamento. Nel caso di inosservanza delle disposizioni sopraccitate verranno applicate le sanzioni previste nei "Criteri di attuazione FSE+". Il soggetto erogatore si impegna a fornire all'Amministrazione provinciale, le informazioni necessarie al fine di effettuare tale controllo e ad aggiornarle tempestivamente in caso di loro variazione.

DISPOSIZIONE N. 9

Il Soggetto erogatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque attribuire incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti pubblici, che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione; il Soggetto che non osserva la presente disposizione, incorrerà nelle sanzioni previste all'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m..

Data _____

FACSIMILE

Il legale Rappresentante o suo delegato

_____

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Il soggetto erogatore approva espressamente, dopo attenta lettura, le disposizioni del presente atto, in particolare le disposizioni n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8.

Data _____

Il legale Rappresentante o suo delegato

_____

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

_____

NB: In caso di RTI Consorzi o G.E.I.E. non ancora costituiti la presente DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE DISPOSIZIONI GENERALI DI CONTRATTO *dovrà essere sottoscritta da ciascun legale rappresentante di ogni singola Impresa, Ente, Associazione ecc.*

FACSIMILE